



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, POSSA, BARELLI, BEVILACQUA,
DE ECCHER, DE FEO, FIRRARELLO, POLI BORTONE,
Giancarlo SERAFINI, SIBILIA e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2009

Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive

ONOREVOLI SENATORI. - La legge organica sulla cinematografia risale al 1965. La storica legge 4 novembre 1965, n. 1213, rappresentò un esempio di modernità e non a caso, all'epoca, costituì un modello per successive e consimili leggi di altri paesi.

Mentre in Europa la legislazioni nazionali si sono radicalmente innovate arricchendosi di moderni ed efficaci istituti anche gestionali, in Italia abbiamo operato solo con interventi emergenziali. In tal senso hanno agito il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, anche importanti ed utili nelle loro dimensioni, ma che sostanzialmente si sono sempre innestati sulla citata legge n. 1213 del 1965 lasciando quindi inalterato l'impianto originario e ormai desueto.

Urge pertanto una forte e decisa opera di costruzione di un impianto moderno che sappia e possa dare quello che una buona legge di sistema può dare: rimuovere le distonie e creare le precondizioni dello sviluppo, lasciando alla libertà, creatività e responsabilità degli operatori il compito e l'onere di produrre buoni risultati.

In quest'ottica si pone il presente disegno di legge proponendo un sistema organico e completo che, per il raggiungimento dei dichiarati obiettivi, sia compatibile con le istanze del settore e con il complessivo e superiore pubblico interesse.

Nella elaborazione del presente disegno di legge di prezioso ausilio conoscitivo e di orientamento è stata l'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo effettuata nella scorsa legislatura dalla VII Commissione permanente del Senato e dagli atti da essa prodotti nel corso delle audizioni e del

dibattito che ne è derivato. Altrettanto utile e presente è stato il riferimento ai diversi progetti di riforma, non di rado convergenti, promossi in sede parlamentare da colleghi della maggioranza e dell'opposizione.

Punti salienti alla base del presente disegno di legge sono:

- tutela della espressività dei talenti e delle imprese senza preclusioni di accessi alle provvidenze specifiche, prevedendo invece e ove del caso acceleratori o situazioni di maggior privilegio (ad esempio a favore di produttori indipendenti o delle sale d'*essai* rispetto al contesto generale dell'intervento).

- estensione del sistema all'audiovisivo in genere, mantenendo al cinema le implicite differenziazioni.

- istituzione di un centro unificatore di competenze amministrative e gestionali ora diffuse e non coordinate.

- ridefinizione dei rapporti con le emittenti televisive e collocazione dei rapporti con i *new-media*.

- consolidamento e reale avvio delle norme fiscali sui crediti d'imposta e sulla detassazione degli utili.

- attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà con regioni ed enti locali.

* * *

Il presente disegno di legge si propone di raggiungere i dichiarati obiettivi mediante un *corpus* composto da ventisette articoli, distribuiti in sette capi. In particolare:

Il capo I contiene le disposizioni generali ed è suddiviso in cinque articoli.

L'articolo 1 è un articolo di principi in cui si afferma la rilevanza culturale ed economica delle attività cinematografiche e audio-

visive. Nel rispetto delle specifiche competenze e in relazione al dettato della Costituzione e alle modifiche intervenute al titolo V viene affermato e armonizzato il ruolo nel cinema e nell'audiovisivo delle varie componenti in cui la Repubblica si articola: Stato, regioni ed enti locali.

In tale contesto lo Stato si impegna a:

- favorire lo sviluppo dell'industria cinematografica e dell'audiovisivo.
- garantire il pluralismo dell'offerta.
- sostenere l'attività di produzione con particolare riguardo alla produzione indipendente e alla produzione di interesse culturale.
- sostenere la circolazione e la distribuzione della produzione nazionale in tutti i canali di diffusione.
- favorire diffusione della cultura cinematografica.
- assicurare la conservazione del patrimonio filmico nazionale.
- favorire le relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea e con i Paesi extracomunitari.

L'articolo 2 racchiude la sistematica definizione degli oggetti e dei soggetti che rilevano nel contesto normativo: opera filmica ed audiovisiva, lungometraggio e cortometraggio, film d'*essai* e film per ragazzi, sale cinematografiche, sale d'*essai* e delle comunità ecclesiali o religiose, produttori e distributori indipendenti.

L'articolo 3 definisce i soggetti destinatari degli interventi (imprese nazionali di produzione, distribuzione ed esercizio e industrie tecniche).

L'articolo 4 e l'articolo 5 definiscono i criteri per la definizione della nazionalità e delle equiparabili coproduzioni.

Il capo II è dedicato alla istituzione e al funzionamento del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, d'ora in poi denominato «Centro», che rappresenta uno dei contenuti fortemente innovativi del nuovo ordinamento. La razionalizzazione e l'unificazione delle numerose e polverizzate compe-

tenze che oggi sovrintendono agli interventi nel settore è una delle istanze più sentite e condivise da tutto il cinema e l'audiovisivo.

Tale istanza è raccolta anche dalle diverse parti politiche e, sia pur con diverse declinazioni, è espressa nei vari disegni di legge presentati in parlamento nella scorsa e nella attuale legislatura.

Il presente disegno di legge, pur traendo taluni spunti dalle varie proposte, non vuol essere una mediazione tra le stesse ma intende disegnare un impianto, anche snello, che garantisca efficacia ed efficienza d'azione per il raggiungimento di obiettivi sostanzialmente condivisi.

A tal fine appare essenziale conferire al Centro una ampia autonomia mediante una snella struttura operativa, una corretta definizione di compiti e funzioni, una congrua fonte di risorse finanziarie.

Rimane imprescindibile la funzione d'indirizzo, collaborazione e controllo degli organi e delle istituzioni di riferimento: Ministero per i beni e le attività culturali, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Ministero delle comunicazioni (oggi accorpato nel Ministero dello sviluppo economico), Ministero dell'economia e delle finanze, Corte dei conti.

Negli organi collegiali è prevista la presenza di rappresentanti delle categorie. Si intende così risolvere una questione delicata e spesso mal posta.

In particolare l'articolo 6, al comma 1, afferma la personalità giuridica di diritto pubblico del Centro, ed esso, salvo che non sia diversamente disposto, agisce secondo le norme del diritto privato.

Ferme restando al Ministero dello sviluppo economico le funzioni determinate dalle sue competenze istituzionali per il settore audiovisivo, al Centro sono devolute le funzioni amministrative oggi esercitate dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali tra cui: riconoscimento della nazionalità italiana delle

opere cinematografiche a cui per attrazione si aggiungerà analogo riconoscimento per le opere audiovisive; erogazione di benefici e provvidenze alle imprese di produzione, distribuzione, esercizio ed industrie tecniche; qualificazione dei film di particolare rilievo culturale; sostegno del cinema italiano all'estero; interventi per la promozione del cinema e delle attività di cultura cinematografica. Per attrazione e secondo quanto stabilito dal presente disegno di legge consimili competenze saranno attribuite riguardo alle opere audiovisive.

Per una necessaria razionalizzazione ed unificazione di compiti e funzioni sia strategiche che operative saranno assorbiti dal Centro compiti e funzioni oggi svolte dal Centro sperimentale di cinematografia (Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale), da Cinecittà Holding Spa. Al Centro sarà assegnata la tenuta del pubblico registro cinematografico oggi affidata alla SIAE, che diverrà anche il registro delle opere audiovisive.

Le norme di attuazione del trasferimento di funzioni e competenze verranno emanate con decreti legislativi che il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 6 e 7).

Oltre che dalla legge, il Centro sarà regolato da un proprio statuto (articolo 8, commi 1 e 2) e sarà retto da quattro organi: il presidente, il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Per la valutazione delle opere e dei progetti suscettibili di contributi selettivi il Centro si avvale di un collegio consultivo, la Commissione per il cinema e l'audiovisivo, che nell'ambito dei compiti ad essa conferiti assorbe le funzioni ora esercitate dalla Commissione per il cinema e la cinematografia (articolo 10).

Il Centro per lo svolgimento delle sue attività avrà una disponibilità alimentata, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, da fonti diverse:

a) i fondi iscritti nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali attualmente destinati alla copertura del fabbisogno delle funzioni ed enti al Centro trasferiti (Direzione generale per il cinema, Scuola nazionale di cinema, Cineteca nazionale, Cinecittà Holding Spa)

b) la quota spettante alle attività cinematografiche del Fondo unico dello spettacolo (FUS)

c) il Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Mentre le fonti a) e b) costituiscono dei meri trasferimenti, il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è di nuova istituzione, è essenziale per la determinazione delle risorse complessive, e non grava sul bilancio dello Stato. Esso viene infatti alimentato da:

- una quota del fatturato derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi, indipendentemente dalla modalità di trasmissione e di pagamento;

- una quota percentuale del fatturato degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete *internet* derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione o di trasferimento dati;

- una quota del fatturato dei distributori di *home-video* derivante da noleggio e vendita di videogrammi.

Il capo IV individua le linee d'intervento che orientano il Centro nel sostegno alle attività cinematografiche e audiovisive.

In base all'articolo 15 il Centro concede:

- contributi automatici alle imprese di produzione cinematografica per la produzione di opere cinematografiche e per l'ideazione e lo sviluppo delle medesime.

- contributi selettivi per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere cinemato-

grafiche prime e seconde, nonché per le opere di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale.

L'articolo 16 delinea le modalità e l'intensità dell'intervento. Ferme restando le determinazioni del Centro, l'ammontare complessivo dei contributi automatici erogabili per uno stesso film non può superare il 50 per cento del costo complessivo dell'opera. Il suddetto ammontare può essere elevato fino ad un massimo del 75 per cento del costo per le opere realizzate dai produttori indipendenti.

Per le opere prime e seconde, nonché per i progetti e le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale, il limite massimo dei contributi è elevato al 80 per cento del costo complessivo dell'opera.

L'articolo 17 disciplina gli incentivi a favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche di nazionalità italiana ed europea, alle quali è concesso un contributo percentuale calcolato sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, nonché contributi a valere sul finanziamento selettivo ottenuto dal produttore. Alle imprese di esportazione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ragguagliati al valore della cessione dei diritti di sfruttamento delle opere all'estero.

L'articolo 18 disciplina gli incentivi per l'esercizio cinematografico, distinguendoli in contributi a sostegno della programmazione di film nazionali ed europei, con particolare riguardo alla programmazione di interesse culturale, e interventi strutturali per la costruzione e l'ammodernamento delle sale.

Alle industrie tecniche cinematografiche sono concessi contributi sugli interessi per investimenti destinati alla realizzazione, ristrutturazione, trasformazione o adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione (articolo 19)

Per tutti gli interventi il disegno di legge definisce il quadro dei meccanismi fondamentali nonché taluni e pochi limiti massimi di riferimento. È rimessa alla piena autonomia del Centro la definizione dei parametri, delle modalità, delle qualità dei singoli interventi.

L'articolo 20 sostiene il complesso degli interventi per la promozione e per la valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo nonché della cultura cinematografica, nazionale ed europea, presso il pubblico italiano e internazionale, attraverso la concessione di contributi a favore di soggetti che pongano in essere attività concernenti l'organizzazione di mostre d'arte cinematografica e di manifestazioni ed eventi, iniziative di formazione, realizzazione e diffusione di studi e di ricerche, ed interventi volti alla valorizzazione, gestione e conservazione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale

Tenendo conto della specificità delle opere e delle imprese produttrici, in tal caso solo quelle indipendenti, gli interventi a favore delle attività audiovisive sono separatamente disciplinate all'articolo 21 in base al quale il Centro concede:

- contributi automatici alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti per la produzione di opere audiovisive;
- contributi selettivi alle imprese audiovisive per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere audiovisive, di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale;
- contributi alle imprese audiovisive indipendenti per la promozione all'estero delle opere.

Le disposizioni finali del capo VI sono dedicate ad una identificazione e ricollocazione dei rapporti del cinema e dell'audiovisivo con gli operatori di rete e le televisioni (articolo 23) e con le regioni e gli enti locali (articolo 24).

Per i rapporti con operatori di rete e televisioni l'articolo 23 interviene con modifiche

su alcune disposizioni del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che a loro volta avevano modificato le disposizioni della legge 30 aprile 1998, n. 122.

In quanto assorbiti dagli obblighi di alimentazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, si sono eliminati gli obblighi di investimento a carico delle emittenti televisive.

Si sono conservati con alcune modifiche gli obblighi di riservare idonei tempi di trasmissione ai film e alle opere audiovisive. In particolare si è attualizzato il citato testo unico della radiotelevisione estendendo gli obblighi anche agli operatori di rete e alle emittenti a pagamento.

Per quanto attiene regioni ed enti locali esse, nel rispetto delle modifiche intervenute al titolo V della Costituzione, interverranno nel settore nell'ambito della legislazione concorrente.

Per lo specifico rapporto con il territorio e in ossequio alla sentenza n. 285 del 19 luglio

2005 della Corte costituzionale alle regioni è confermata la legislazione esclusiva in materia di apertura sale cinematografiche

In relazione alla complessiva struttura del disegno di legge, che si fonda sul ruolo essenziale del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo una forte presenza delle regioni è garantita in seno agli organi decisionali del Centro.

Tra le disposizioni fiscali (articolo 25) un'attenzione specifica è data agli innovativi strumenti di *taxcredit* e *taxshelter* formalmente previsti dalla legislazione urgente, ma che ad oggi ancora non hanno potuto trovare pratica attuazione, e dei quali quindi propone una proroga quinquennale.

Dal punto di vista della copertura finanziaria il disegno di legge, con l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 11, alimentato dalle partecipazioni dei soggetti in esso indicati, non richiede fondi e risorse aggiuntive rispetto a quelli esistenti nella vigente legislazione.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione riconosce le attività cinematografiche e audiovisive quali rilevanti ed essenziali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. Le attività cinematografiche e audiovisive sono dalla Repubblica riconosciute di prioritario interesse in considerazione della loro rilevanza imprenditoriale, economica e industriale.

3. La presente legge disciplina i principi generali dell'intervento pubblico in materia di attività cinematografiche e audiovisive. Nel rispetto di tali principi e ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente.

4. Con la presente legge lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, promuove ed attua idonei strumenti finalizzati a sostenere e consolidare le attività cinematografiche e audiovisive in quanto settori significativi dell'industria culturale e della società dell'informazione. In particolare lo Stato:

a) favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica e dell'audiovisivo;

b) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica ed audiovisiva;

c) sostiene l'attività di produzione con particolare riguardo alla produzione indipendente e alla produzione di interesse culturale;

d) sostiene la circolazione e la distribuzione in Italia e all'estero della produzione nazionale;

e) sostiene la specificità del parco sale come funzione sociale ed elemento primario della filiera;

f) incentiva e tutela la programmazione, nelle diverse modalità, delle opere nazionali e delle opere dei Paesi dell'Unione europea;

g) favorisce l'apporto al settore di risorse economiche da parte di intermediari finanziari e investitori privati;

h) favorisce le iniziative volte alla formazione culturale del cittadino e alla diffusione della cultura cinematografica;

i) assicura la conservazione del patrimonio filmico nazionale;

l) favorisce le relazioni artistiche e industriali con gli Stati membri dell'Unione europea e con le nazioni extracomunitarie.

Art. 2.

(Definizioni)

1. La presente legge si applica alle opere filmiche ed audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e qualunque altro mezzo, esistente o di futura realizzazione, utilizzato per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera filmica», «opera cinematografica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto

d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui alla lettera g) dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «opera audiovisiva», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione al pubblico attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere anche diversi dalla sala cinematografica;

c) «lungometraggio», l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata superiore a settantacinque minuti;

d) «cortometraggio» l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata non superiore a quindici minuti, ad eccezione di quelle a carattere esclusivamente pubblicitario;

e) «opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana», le opere che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in base ai criteri di individuazione di cui alla presente legge;

f) «film d'essai», l'opera filmica italiana o straniera, dichiarata tale dal Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6, che sia di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute e che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Sono inoltre equiparati ai film d'essai:

1) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali;

2) i film destinatari dei contributi selettivi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), erogati dal Centro di cui all'articolo 6;

3) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di *festival* e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale individuati dal Centro di cui all'articolo 6 sulla base dei criteri da esso fissati;

4) i film per ragazzi di lungometraggio o cortometraggio italiani o stranieri il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori, quali individuati dal Centro di cui all'articolo 6;

g) «sala cinematografica», qualunque spazio al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, destinato al pubblico spettacolo cinematografico;

h) «sala d'essai», la sala cinematografica il cui titolare si impegna alla proiezione di film e cortometraggi d'essai. Il Centro di cui all'articolo 6 definisce la durata dell'impegno e le quote di programmazione. Le quote di programmazione tengono conto della tipologia della sala, della sua ubicazione territoriale, della nazionalità dei film e dei cortometraggi;

i) «sala della comunità ecclesiale o religiosa», la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale, riconosciuti dallo Stato, e la cui programmazione cinematografica risponda a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa;

l) «produttori e distributori indipendenti», i soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione filmica o audiovisiva e che non siano:

1) controllati da, o collegati a, soggetti proprietari ovvero che esercitano il controllo societario, diretto o indiretto, anche attraverso strutture societarie complesse o che siano parte di assetti societari facenti capo a *holding* o altre tipologie di struttura socie-

taria che implicino la comproprietà o il controllo, anche indiretto, i quali possiedano o dispongano, a qualunque titolo, di mezzi, reti e strumenti atti alla diffusione radiotelevisiva nazionale, indipendentemente dalle modalità della trasmissione, o che siano operatori delle telecomunicazioni, fisse e mobili, ivi compresi i fornitori di accesso alla rete *internet*;

2) legati ai soggetti di cui al numero 1) da accordi di esclusiva che abbiano per oggetto lo sviluppo, la produzione o la fornitura di opere cinematografiche ed audiovisive, limitatamente alla tipologia di opere eventualmente oggetto di esclusiva.

Art. 3.

(Imprese nazionali di produzione, distribuzione, esportazione, esercizio e industrie tecniche)

1. Possono beneficiare dei contributi e delle sovvenzioni di cui alla presente legge le imprese di produzione, di distribuzione, di esportazione e di esercizio e le industrie tecniche aventi sede legale e residenza fiscale in Italia.

2. Le imprese di produzione, di distribuzione, di esportazione e di esercizio e le industrie tecniche e audiovisive sono iscritte in appositi elenchi informatici istituiti presso il Centro di cui all'articolo 6. L'iscrizione nei predetti elenchi è condizione essenziale per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Nazionalità italiana)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al Centro di cui all'articolo 6 istanza di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera filmica

o audiovisiva prodotta. Nell'istanza il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate le seguenti componenti artistiche e tecniche dell'opera filmica o audiovisiva:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) *troupe* italiana;
- o) riprese ed uso di teatri di posa situati in Italia;
- p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il 50 per cento della spesa complessiva del film o dell'audiovisivo, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p), nonché agli oneri sociali.

3. Per quanto attiene ai film e agli audiovisivi in tecnica di animazione, realizzati con immagini animate per almeno l'80 per cento dell'opera, le componenti artistiche e tecniche da prendere in considerazione, ai fini

di cui al comma 1 del presente articolo, sono:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) ideatori dei personaggi italiani;
- e) realizzatori di *storyboard* italiani;
- f) realizzatori del *lay-out* italiani;
- g) realizzatori dell'animazione italiani;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) realizzatori dei *background* italiani;
- m) utilizzo di industrie tecniche italiane;
- n) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film o dell'audiovisivo, con riferimento alle componenti tecniche di cui alla lettera m), nonché agli oneri sociali.

4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, per «italiano» si intende la persona fisica che goda della cittadinanza italiana o di uno *status* civile ad essa equiparato dalle leggi nazionali o da convenzioni internazionali. I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

5. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film o agli audiovisivi che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g) e h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l) ed m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p). Per i film o gli audiovisivi in tecnica di animazione di cui al comma 3, è riconosciuta la nazionalità italiana ai film e agli audiovisivi che presentano almeno otto delle dodici voci sopra riportate.

6. Il Centro di cui all'articolo 6 è autorizzato a concedere deroghe al possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ragioni artistiche o culturali.

7. Le condizioni e le modalità procedurali per l'ottenimento del riconoscimento, provvisorio e definitivo, della nazionalità italiana delle opere filmiche e audiovisive, sono stabilite dal Centro di cui all'articolo 6, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare. Il Centro provvede sulle istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, entro novanta giorni dalla loro presentazione.

8. I film o gli audiovisivi che abbiano i requisiti di cui al presente articolo sono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, al pubblico registro di cui all'articolo 6, comma 5.

Art. 5.

(Coproduzioni)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 4, la nazionalità italiana può essere riconosciuta ai lungometraggi, ai cortometraggi e alle opere audiovisive realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la quota minima di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film o dell'opera audiovisiva, qualora il costo della produzione sia pari o inferiore a 5 milioni di euro. Qualora il costo della produzione sia superiore a 5 milioni di euro, la quota minima di partecipazione alle coproduzioni è ridotta al 15 per cento. Qualora il costo della produzione sia superiore a 10 milioni di euro, la quota minima di partecipazione è ridotta al 10 per cento e qualora il costo della produzione sia compreso tra 30 milioni e 50 milioni di euro, la quota minima di partecipazione è ridotta al 5 per cento. Per le coproduzioni il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di euro, l'impresa di produzione italiana

presenta l'istanza di cui al comma 5 evidenziando l'importo della propria quota di partecipazione minoritaria. L'ammissibilità della predetta istanza di partecipazione italiana alla coproduzione è valutata dal Centro di cui all'articolo 6, ed è soggetta ad approvazione del Centro medesimo, ai sensi del comma 5.

3. In mancanza di accordi internazionali, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata dal Centro di cui all'articolo 6, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

4. Il saldo della quota minoritaria di cui al comma 2, fatta eccezione per quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro due mesi dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. Il mancato adempimento della disposizione di cui al primo periodo da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento del requisito della nazionalità italiana del film o dell'opera audiovisiva, richiesto, ai sensi dell'articolo 4, dal coproduttore maggioritario.

5. Il riconoscimento della coproduzione del film o dell'opera audiovisiva è rilasciato, con proprio provvedimento, dal Centro di cui all'articolo 6, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno un mese prima della data di inizio della lavorazione del film o dell'opera audiovisiva.

CAPO II

CENTRO NAZIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Art. 6.

(Istituzione)

1. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato «Centro». Il Centro definisce le politiche e gestisce le attività di promozione e sostegno in Italia e all'estero delle attività di produzione, diffusione e fruizione delle attività cinematografiche e audiovisive.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e, in conformità con le disposizioni della presente legge e del proprio statuto, ha autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e di bilancio, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge, il Centro agisce secondo le norme del diritto privato.

2. Il Centro, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, opera secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, con indipendenza di giudizio e di valutazione e secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Il Centro esercita le funzioni amministrative ed i compiti attribuiti dalla presente legge, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene al settore dell'audiovisivo. Con esclusione delle funzioni attinenti l'attività di revisione delle opere cinematografiche, al Centro sono trasferite le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, direttamente o indirettamente, quanto al settore cinematografico, dal Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Al Centro sono devolute, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti attualmente esercitati dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, nonché da Cinecittà *Holding* SpA, istituita ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e dalle società da essa detenute e controllate.

5. Al Centro è devoluta la tenuta del pubblico registro cinematografico, istituito con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458. È istituito, presso il Centro, il pubblico registro per l'audiovisivo, le cui modalità e criteri di tenuta sono dettati dai regolamenti di cui al comma 7.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo adotta misure volte ad attuare la disposizione di cui al comma 4. Sugli schemi di regolamento, predisposti sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», da esprimere entro venti giorni dalla ricezione degli schemi medesimi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure volte ad attuare la disposizione di cui al comma 5, a riordinare le procedure e a ridefinire le condizioni per l'iscrizione delle opere nei pubblici registri cinematografico e per l'audiovisivo. Nell'adozione delle predette misure, il Governo persegue l'obiettivo di una riduzione dei costi amministrativi connessi alla tenuta dei registri, di una complessiva semplificazione degli adempimenti correlati e strumentali, nonché di una riduzione o eliminazione degli oneri, anche erariali, connessi alla iscrizione nei registri. Sugli schemi di regolamento, le Commissioni parlamentari si esprimono en-

tro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

(Vigilanza e controllo)

1. Il Centro svolge le funzioni ed i compiti che gli sono assegnati dalla legge, in attuazione ed in conformità agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. Nel rispetto dell'autonomia ad esso attribuita, il Centro è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, che la esercita secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Il Centro svolge i propri compiti con l'impiego delle risorse economico-finanziarie del Fondo di cui all'articolo 11, del quale è titolare, e delle altre risorse ad esso destinate dalla presente legge. Il Centro ha la responsabilità della gestione e della vigilanza sull'adempimento degli obblighi di concorso alla formazione delle risorse del Fondo da parte dei soggetti obbligati ai sensi del medesimo articolo 11.

4 Il Centro può istituire e promuovere l'istituzione di fondi di garanzia e fondi di investimento per il cinema e per l'audiovisivo, dei quali assume la titolarità, anche attraverso convenzioni con enti pubblici, istituti di credito ed intermediari finanziari.

5. Il Centro è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Ordinamento)

1. Il Centro è regolato dalla presente legge nonché dal proprio statuto, deliberato, su proposta del direttore del Centro, dal consiglio di amministrazione del Centro e approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.

2. Lo statuto, in conformità alle disposizioni della presente legge, disciplina le competenze degli organi del Centro e fissa i principi generali relativi alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

3. Fermi restando i controlli sui risultati di cui all'articolo 7 e quanto previsto dal comma 1, gli altri atti di gestione del Centro non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

4. Sono organi del Centro:

- a) il presidente
- b) il direttore;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

5. Il presidente è scelto tra eminenti personalità della cultura e del settore cinematografico ed audiovisivo ed è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'incarico ha la durata di quattro anni, può essere confermato una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato.

6. Il direttore, scelto in base a criteri di alta professionalità e capacità manageriale nei settori di intervento del Centro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. L'incarico ha la durata di quattro anni ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

7. Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri, in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni ed ai compiti del Centro, dei quali:

a) due designati dalla Conferenza Stato-regioni;

b) uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;

e) quattro designati rispettivamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori, distributori ed esercenti cinematografici, e delle attività audiovisive;

f) uno designato dai sindacati dei lavoratori dello spettacolo;

g) uno designato dagli autori cinematografici.

8. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati, nel rispetto delle designazioni effettuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica quattro anni e possono essere immediatamente confermati una sola volta. Sono altresì membri del consiglio di amministrazione il presidente e il direttore del Centro.

9. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza salvo che lo statuto o i regolamenti prescrivano maggioranze speciali.

10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, e da due membri supplenti, scelti tra persone fisiche iscritte nell'albo dei revisori dei conti. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

11. I compensi del presidente e del direttore del Centro e dei componenti degli organi collegiali, di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 4, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio del Centro.

Art. 9.

(Funzioni degli organi)

1. Il presidente rappresenta legalmente il Centro, presiede il consiglio di amministrazione e periodicamente riferisce sull'attività del Centro al Ministro per i beni e le attività culturali. Formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo.

2. Al direttore sono attribuiti i poteri e le responsabilità per l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, nonché per il conseguimento dei risultati fissati negli atti di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine, ed in conformità a quanto indicato nel comma 3, propone le deliberazioni del consiglio di amministrazione e vi dà esecuzione, tenendone informato quest'ultimo, coordina gli uffici e le attività del Centro e ne assicura il mantenimento dell'unità di azione. Vigila sulla efficacia e sul rendimento degli uffici del Centro. Adotta tutti gli altri provvedimenti che gli sono assegnati dalla presente legge e svolge tutte le altre funzioni ed attività amministrative che non siano attribuite, in base alle disposizioni della presente legge o dello statuto, ad altri organi.

3. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio del Centro e gli altri atti di programmazione e di carattere generale che regolano il funzionamento e le attività del Centro. Il consiglio di amministrazione determina, in conformità alle disposizioni della presente legge, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 11 tra i diversi settori di attività, fissa le procedure per l'accesso ai contributi e alle sovvenzioni e adotta tutti gli altri provvedimenti che sono ad esso assegnati dalla presente legge.

Art. 10

(Commissione per il cinema e l'audiovisivo)

1. È istituita presso il Centro la Commissione per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «Commissione».

2. Sulla base dei criteri fissati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, la Commissione valuta e classifica i progetti, le opere ed i requisiti dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi selettivi di cui agli articoli 15 e 21. La Commissione riconosce l'esistenza dei requisiti per l'ammissione ai contributi selettivi. Sulla base delle determinazioni della Commissione, il consiglio d'amministrazione delibera la concessione dei contributi, il loro ammontare e le modalità di erogazione. La Commissione valuta, classifica e riconosce qualunque altra tipologia di contribuzione selettiva erogabile dal Centro in base ai criteri fissati dal consiglio di amministrazione.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Assume i provvedimenti che le competono, con piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

4. La Commissione rende pubblici i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie determinazioni entro trenta giorni dall'adozione delle medesime. Redige un rapporto annuale sugli esiti della propria attività reso al consiglio d'amministrazione e da questo inviato al Ministro per i beni e le attività culturali.

5. La Commissione è composta da un numero di membri non inferiore a sei né superiore a undici, definito dal consiglio d'amministrazione. I componenti devono possedere alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione.

6. Sono, in ogni caso, presenti:

a) tre membri di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica ed audiovisiva e dei relativi mercati;

b) tre rappresentanti di accertata competenza ed esperienza della critica, estetica e cultura cinematografica.

7. I membri della Commissione sono nominati dal consiglio di amministrazione in base ad una rosa di cinque candidati, proposta dalle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico ed audiovisivo, per ciascuna delle categorie di rappresentanti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6, nonché per ciascuno degli ulteriori membri della Commissione esprimibili entro i limiti numerici di cui al comma 5. Nel caso in cui i soggetti che vi sono tenuti non presentino le candidature stabilite nei tempi richiesti dal consiglio d'amministrazione, questo provvede in via sostitutiva nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6.

8. I membri della Commissione durante il loro mandato, a pena di decadenza, non pos-

sono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile, quando esse attengano al settore cinematografico e audiovisivo; non possono essere amministratori o sindaci di società che svolgano le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale o di consulenza con il Ministero per i beni e le attività culturali, né con gli organi di direzione del Centro; non possono essere amministratori o sindaci né presidenti o membri dei consigli di amministrazione di società, enti o soggetti destinatari, anche parziali, di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Centro, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, dipenda dalle valutazioni e dalle deliberazioni della Commissione.

9. La Commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti non possono essere immediatamente confermati. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare. Il trattamento economico dei componenti della Commissione è stabilito dal consiglio d'amministrazione ed è posto a carico del bilancio del Centro.

10. In caso di inattività o di impossibilità di funzionamento della Commissione, dal quale derivi o possa derivare pregiudizio alle esigenze del settore cinematografico e audiovisivo, il consiglio d'amministrazione è autorizzato ad assumere i provvedimenti che, ai sensi del presente articolo, spettano alla Commissione.

11. A decorrere dalla data di costituzione della Commissione, è soppressa la Commissione per la cinematografia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

CAPO III

FONDO PER IL CINEMA
E L'AUDIOVISIVO

Art. 11.

(Istituzione del Fondo)

1. Per il finanziamento delle attività cinematografiche ed audiovisive, è istituito il Fondo di finanziamento per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo», del quale il Centro è titolare e gestore.

2. Il Fondo si alimenta con le seguenti risorse:

a) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione;

b) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete, delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

c) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete *internet*, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione e di trasferimento dati;

d) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori di *home-video* derivante da noleggio e vendita di videogrammi.

3. Lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro con lo stanziamento di fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. In relazione alla assunzione dei relativi obblighi e funzioni sono devoluti al Centro i fondi e le risorse precedentemente destinati alla Scuola nazionale di cinema, a Cinecittà *Holding Spa* e società collegate, nonché alla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali. Inoltre lo Stato destina alle attività del Centro la quota parte del Fondo unico per lo spettacolo spettante alle attività cinematografiche, ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, determinata in base alla media dei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Centro riceve dallo Stato risorse stabilite in via quadriennale, che possono essere incrementate dalla destinazione di quote provenienti dagli introiti derivanti allo Stato dall'8 per mille dell'IRPEF, dalle estrazioni infrasettimanali del lotto, dei giochi e delle lotterie nazionali, nonché da nuovi ed ulteriori stanziamenti di risorse decisi dallo Stato.

Art. 12.

(Delega al governo per l'attuazione degli obblighi di partecipazione al Fondo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 11. Nell'attuazione della delega, il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) le aliquote percentuali relative alla quota obbligatoria di partecipazione sono definite separatamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 11;

b) gli obblighi di partecipazione alle risorse del Fondo devono raggiungere il pieno

regime entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) le percentuali calcolate sui fatturati annui dei soggetti obbligati alla partecipazione al Fondo sono soggette a revisione periodica in relazione alle esigenze del Fondo e all'evoluzione dei mercati di riferimento. Le percentuali eventualmente riformate saranno definite con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi di decreto legislativo, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza Stato-regioni che lo esprime entro venti giorni dalla data di ricezione degli schemi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2.

Art 13.

(Criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo)

1. Il Centro sostiene e promuove il cinema e l'audiovisivo con le risorse economiche e finanziarie del Fondo. Il Centro concede con-

tributi, di carattere automatico e selettivo, alla produzione e alla distribuzione cinematografica ed audiovisiva, all'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche, alla promozione e all'esportazione quali indicati ai capi IV e V.

2. La quota del Fondo riservata ai contributi automatici non può essere comunque inferiore ai due terzi del totale delle risorse del Fondo.

3. I parametri, i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del Fondo da destinare alla contribuzione automatica e selettiva per le opere e per le attività di cui al comma 1, nonché i requisiti, le procedure, gli adempimenti e la documentazione da produrre per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti richiedenti sono stabiliti dal Centro in base a principi di proporzionalità ed adeguatezza.

4. Il Centro disciplina le modalità di accredito e di erogazione dei contributi e prevede la possibilità che siano costituiti conti individuali delle singole imprese su cui effettuare le diverse operazioni di accredito o di compensazione.

Art. 14.

(Personale)

1. Alla copertura dell'organico del Centro si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale assegnato alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle fondazioni, alle società le cui funzioni amministrative ed i cui compiti sono devoluti con le inerenti risorse al Centro, ai sensi dell'articolo 6;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite al Centro. In ogni caso, le predette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico del Centro ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del contratto integrativo collettivo del Centro.

CAPO IV

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE

Art. 15.

(Incentivi alla produzione cinematografica)

1. Il Centro concede:

a) contributi automatici alle imprese di produzione cinematografica per la produzione di opere cinematografiche e per l'ideazione e lo sviluppo delle medesime;

b) contributi alle imprese cinematografiche per la promozione all'estero delle opere, ivi comprese le spese per il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere medesime;

c) contributi selettivi per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere cinematografiche prime e seconde, nonché per le opere di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla Commissione.

2. Per la determinazione dei parametri di valutazione e di calcolo dei contributi automatici alle imprese di produzione relativi alle opere cinematografiche, si tiene conto

degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche dai film realizzati dalle imprese di produzione nonché di eventuali altri parametri oggettivi di valutazione stabiliti dal Centro.

3. I parametri, i criteri, e le modalità di accesso, calcolo e di erogazione dei contributi sono stabiliti dal Centro.

4. Il Centro definisce i requisiti dei progetti, delle opere e delle imprese legittimati ad accedere ai contributi automatici e selettivi, di cui al presente articolo. Il Centro definisce, altresì, le modalità di calcolo, erogazione, compensazione, e restituzione dei medesimi contributi.

5. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, le imprese di produzione depositano presso il Centro una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, il Centro può avvalersi delle copie acquisite dalla Cineteca nazionale, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali. Il patrimonio filmico del Centro e della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

6. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film e per le opere audiovisive che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che segnala la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi o prodotti ai costi di produzione delle opere. Le relative modalità tecniche di attuazione saranno stabilite dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Art. 16.

(Modalità)

1. Ferme restando le determinazioni del Centro ai sensi dell'articolo 15, l'ammontare

complessivo dei contributi automatici erogabili per uno stesso film non può superare il 50 per cento del costo complessivo dell'opera o del costo massimo ammissibile della stessa, come definiti dal comma 3 del presente articolo. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano sia minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota di partecipazione italiana.

2. Per le opere realizzate da produttori indipendenti il parametro del 50 per cento di cui al comma 1 può essere elevato fino ad un massimo del 75 per cento.

3. La configurazione di costo complessivo dell'opera è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione alla prima copia. Il costo massimo ammissibile rappresenta il volume massimo di costo complessivo dell'opera che il Centro prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.

4. Per le opere prime e seconde, nonché per i progetti e le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla Commissione, il limite massimo dei contributi erogabili dal Centro è elevato al 80 per cento del costo complessivo dell'opera. Per i cortometraggi che rispondano ai requisiti artistici o culturali di cui al primo periodo del presente comma, il limite massimo del contributo erogabile è elevato al 90 per cento del costo complessivo dell'opera, ovvero del costo massimo ammissibile di cui al comma 3.

Art. 17.

(Incentivi alla distribuzione cinematografica)

1. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche di nazionalità italiana ed europea è concesso dal Centro un contributo percentuale calcolato sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

2. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche che hanno ottenuto l'accesso ai contributi selettivi per la produzione sono concessi contributi percentuali a valere sul finanziamento selettivo ottenuto dal produttore.

3. Alle imprese di esportazione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di opere cinematografiche di nazionalità italiana, che abbiano usufruito dei contributi per la produzione di cui alla presente legge, in proporzione alla cessione dei diritti di sfruttamento delle opere ad imprese estere, nonché degli incassi realizzati all'estero dalle opere medesime.

4. I parametri, i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi, nonché gli obblighi di investimento e di reinvestimento delle imprese di distribuzione per la diffusione e la programmazione delle opere nelle sale cinematografiche di cui al presente articolo sono stabiliti dal Centro.

Art. 18.

(Incentivi per l'esercizio cinematografico)

1. Gli esercenti cinematografici che proiettano nelle sale lungometraggi e cortometraggi di nazionalità italiana ed europea beneficiano di contributi ragguagliati all'incasso e finalizzati ad incentivare la programmazione delle opere di nazionalità italiana ed europea.

2. Le imprese di esercizio di sale cinematografiche con almeno cinque schermi che riservano una quota di programmazione annua non inferiore al 30 per cento a film di nazionalità italiana ed europea, beneficiano di contributi ragguagliati all'incasso e finalizzati ad incentivare la programmazione di tali opere.

3. Il Centro eroga contributi diretti a favorire la diffusione del cinema di qualità e di valore culturale nonché alle sale d'*essai* e alle sale delle comunità ecclesiali.

4. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale cinematografiche, ad attività continuativa e con non più di quattro schermi, che garantiscano un'adeguata offerta culturale nei centri urbani e nei centri minori e che destinino una parte prevalente delle giornate di programmazione a film di produzione italiana e di Paesi appartenenti all'Unione europea.

5. Alle sale cinematografiche di rilevante interesse culturale di cui al comma 4 sono concessi dal Centro contributi che possono tenere anche conto di iniziative di contenimento del prezzo del biglietto. Sono inoltre concessi contributi specifici mirati alla ristrutturazione, conservazione e manutenzione dei locali anche aggiuntivi a quelli concessi ai sensi del comma 7.

6. I parametri, i criteri, le eventuali quote di programmazione e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti dal Centro.

7. Gli esercenti cinematografici e le imprese di esercizio cinematografico possono beneficiare di contributi erogati dal Centro, in conto capitale o in conto interessi, sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per la realizzazione, l'apertura, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, nonché per l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature, degli impianti e dei servizi accessori alle

sale cinematografiche. I parametri, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono stabiliti dal Centro.

Art. 19.

(Incentivi per le industrie tecniche)

1. Alle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alla realizzazione, alla ristrutturazione, alla trasformazione o all'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione.

2. I parametri i criteri e le modalità degli investimenti e dei contributi sono stabiliti dal Centro, anche in relazione al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree svantaggiate del territorio nazionale.

Art. 20.

(Interventi per la promozione e per la valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo)

1. Il Centro sostiene la promozione e la valorizzazione del cinema, dell'audiovisivo nonché della cultura cinematografica, nazionale ed europea, presso il pubblico italiano e internazionale, anche attraverso la concessione di contributi erogati, sulla base di criteri e di parametri da esso definiti, a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che pongano in essere attività concernenti:

a) l'organizzazione di mostre d'arte cinematografica e audiovisiva di particolare rilevanza culturale e internazionale, *festival* e rassegne di interesse nazionale ed internazionale;

b) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, anche a carattere

non permanente, diretti a favorire la diffusione del cinema e dell'audiovisivo nei loro aspetti artistici, culturali e tecnici;

c) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse culturale, posta in essere anche a fini didattici e, in particolare, per la promozione della conoscenza del linguaggio cinematografico ed audiovisivo presso i giovani e l'infanzia;

d) le iniziative di formazione, anche a carattere non permanente, volte a favorire lo sviluppo del settore anche attraverso la riqualificazione delle professionalità e la individuazione di nuove figure professionali;

e) la pubblicazione, la diffusione e la conservazione di studi e di ricerche a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia e l'audiovisivo;

f) gli interventi volti alla valorizzazione, alla gestione e alla conservazione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, il Centro concede contributi alle associazioni nazionali di cultura cinematografica, secondo criteri e modalità da esso stabiliti, ma comunque commisurati alla struttura organizzativa nonché alle attività svolte.

3. Ai fini della presente legge, per «associazione nazionale di cultura cinematografica» si intende l'associazione, senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa ed operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati. Il Centro provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennialmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati al primo periodo.

4. Per «circolo di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinema-

tografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

5. Le associazioni di cultura cinematografica e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito della loro attività, anche delle riproduzioni visivo-sonore da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualsiasi sfruttamento illegale. Possono, altresì, assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e di proiezione video riservate ai soci e usufruire dei contributi concessi a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

6. Il Centro può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per la definizione di altre forme di sostegno, diverse dalla concessione di contributi, a favore delle attività di cui al comma 1, poste in essere dai medesimi soggetti.

CAPO V

ATTIVITÀ AUDIOVISIVE

Art. 21.

(Incentivi alla produzione audiovisiva)

1. Il Centro concede:

a) contributi automatici alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere audiovisive;

b) contributi selettivi alle imprese audiovisive per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere audiovisive di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla Commissione;

c) contributi alle imprese audiovisive indipendenti per la promozione all'estero di opere audiovisive, ivi comprese le spese per il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere medesime.

2. Sono stabiliti dal Centro i parametri, i criteri, le modalità ed i requisiti delle opere e dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi automatici o selettivi, nonché tutte le modalità di calcolo, erogazione, compensazione, restituzione ed eventuali obblighi di reinvestimento dei medesimi.

Art. 22.

(Modalità)

1. L'ammontare complessivo dei contributi automatici fruibili per una stessa opera audiovisiva non può superare il 50 per cento del costo complessivo dell'opera come definito comma 2. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano sia minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota della partecipazione italiana.

2. La configurazione di costo complessivo dell'opera è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione sino ad integrale completamento della produzione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione della produzione. Il costo massimo ammissibile rappresenta il volume massimo di costo complessivo dell'opera che il Centro prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.

3. Per le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla Commissione, il limite massimo dei contributi erogabili dal Centro è elevato al 70 per cento del costo complessivo dell'opera, ovvero del costo massimo ammissibile di cui al comma 2.

4. Per la determinazione dei parametri di valutazione e di calcolo dei contributi automatici relativi alle opere audiovisive si tiene

conto della durata dell'opera realizzata e dei relativi costi medi orari di realizzazione.

5. I parametri i criteri e le modalità di accesso, di calcolo e di erogazione dei contributi automatici sono stabiliti dal Centro medesimo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

(Promozione della distribuzione di opere filmiche e audiovisive da parte degli operatori di rete e delle emittenti televisive)

1. I commi 1, 3 e 5 dell'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2. Gli operatori di rete e le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere filmiche e audiovisive europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. La predetta quota è ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione di opere filmiche e audiovisive europee deve essere trasmessa nelle fasce orarie di maggior ascolto quali determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, alle opere di cui al comma 2, una quota non inferiore al 65 per

cento del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, servizi *teletext*, *talk show*. La predetta quota è ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione di opere filmiche e audiovisive europee deve essere trasmessa nelle fasce orarie di maggior ascolto quali determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il 60 per cento di quest'ultima quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di espressione originale italiana. Gli obblighi derivanti dal presente articolo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono regolati nel contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.

4. Gli operatori di rete e le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. Per le medesime opere la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 25 per cento. Il 60 per cento della predetta quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di espressione originale italiana.

Art. 24.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, le regioni concorrono con lo Stato alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione

delle attività cinematografiche ed audiovisive.

2. Le regioni nell'ambito della propria autonomia legislativa e regolamentare definiscono i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi e alle altre misure di sostegno da esse concesse a favore delle attività cinematografiche e audiovisive. I predetti contributi e misure di sostegno sono in ogni caso autonomi ed aggiuntivi a consimili interventi attuati dallo Stato e dal Centro.

3. Le regioni definiscono, con proprie leggi, i criteri e le modalità di autorizzazione per la realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, nonché per la ristrutturazione o l'ampliamento di sale già in attività, al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.

4. Le regioni, ai fini di cui al comma 3, tengono conto sia del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti, sia dell'ubicazione delle sale nei territori di riferimento e nelle zone liminari, tutelando le strutture operanti nei centri storici, nonché assicurando il rispetto del principio di libera concorrenza. Le regioni perseguono, altresì, l'obiettivo di rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale degli immobili destinati a sale cinematografiche, con particolare riguardo a fattori quali la viabilità, la mobilità dei consumatori e l'inquinamento urbano. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. Qualora le singole regioni non provvedano o non abbiano già provveduto ad adottare le misure di cui al comma 4 del presente articolo nel loro territorio e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale, si applicano le norme di cui al comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, attraverso il trasferimento al Centro delle competenze procedurali attri-

buite al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Governo può altresì emanare nuove norme temporanee mediante uno o più decreti legislativi, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

6. Le regioni istituiscono e consolidano l'attività delle *film commission* al fine di incentivare le iniziative cinematografiche ed audiovisive che operano sul territorio.

7. In collaborazione con il Centro le regioni promuovono lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e valorizzano il patrimonio filmico ed audiovisivo regionale e locale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, a fini educativi e culturali, di opere cinematografiche ed audiovisive, nonché tramite la costituzione, o la collaborazione alla costituzione, di mediateche e cineteche, di interesse regionale o locale.

8. In collaborazione con il Centro le regioni operano per la formazione e l'aggiornamento professionale nel settore cinematografico e audiovisivo.

Art. 25.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle operazioni di credito cinematografico ed audiovisivo effettuate ai sensi della presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

2. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dalla emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, a condizione che siano da ritenersi enti non com-

merciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

4. È estesa agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 l'efficacia delle disposizioni e i relativi crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 343, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. L'efficacia del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere alla Commissione europea la relativa autorizzazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 26.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. È abrogato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 11, della presente legge.

2. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia di disciplina delle attività cinematografiche e audiovisive.

Art. 27.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

